

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 118/10/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito con racc.ta A.R. del 21 ottobre 2009 al Concessionario del servizio di riscossione dell'imposta di pubblicità del comune di Villongo (DANSAR S.r.l.), spedito a questa Commissione per la costituzione in giudizio con racc.ta A.R. del 23 novembre 2009, la "Tris Moka S.r.l." in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Fe. Ze. rappresentata e difesa dagli avv. Riccadonna e Lazzaroni come da delega in atti, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento del mancato pagamento dell'imposta di pubblicità per l'anno 2009, in relazione a due insegne che contraddistinguono l'esercizio di Via Italia 15 e Via Sabotino n. 24, nel Comune di Villongo.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto predetto, affermando che, a norma dell'art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 507/93, l'imposta sulla pubblicità non è dovuta giacché le insegne di cui si discute contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività. Precisa inoltre, che detta esenzione vale anche per le insegne d'esercizio che contengono indicazioni relative ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti.

Costitutosi in giudizio, la Concessionaria per il servizio d'Accertamento e di Riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità chiede la reiezione della domanda della parte ricorrente, perché infondata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che la costituzione in giudizio della ricorrente del 23-11-2009 è stata depositata oltre il termine perentorio dei 30gg. Dalla proposizione del ricorso (20-10-2009) e di conseguenza deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 D.Lgs. 546/92. Avendo rilevato l'intempestività della costituzione in giudizio e di conseguenza l'inammissibilità del ricorso stesso, appare superfluo l'esame dei motivi dello stesso, ma per completezza di indagine, il collegio giudicante ritiene giusto esaminare le eccezioni di merito sollevate dalla ricorrente relative all'infondatezza della pretesa impositiva.

Il D.lgs 15-11-1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità, agli artt.5 e 17 stabilisce, rispettivamente, il presupposto impositivo e le esenzioni dall'imposta.

Il quadro normativo vigente presuppone pertanto, che la pretesa impositiva è infondata, e che la domanda della ricorrente è illegittima. È infatti pacifico che l'esclusione dall'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità è riferita esclusivamente a quelle insegne pubblicitarie il cui fine precipuo è volto ad individuare la sede di svolgimento dell'attività economica cui esse riferiscono.

Nella fattispecie, invece, le insegne pubblicitarie sono riferite ad una attività commerciale di somministrazione di bevande e affini (Lady bar - Caffè Roma) e riportano altresì il marchio della ricorrente sul prodotto che viene venduto nei suddetti esercizi. E' dunque evidente che nel caso in discussione le insegne pubblicitarie non sono state apposte per contraddistinguere la sede dell'impresa della ricorrente Tris Moka ma bensì per una mera funzione pubblicitaria del relativo marchio.

Ciò stante, l'esenzione prevista dal comma 1 bis dell'art. 17 del D.Lgs 50 è inoperante nella fattispecie.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 500,00